

Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)

Modifica del 28 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. f

¹ Sono considerati disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente:

f. le spese per la mappetta del certificato di famiglia.

Art. 10 cpv. 2 secondo periodo

² Sono applicabili gli articoli 89 e 90 dell'ordinanza del.....² sullo stato civile (OSC).

RU 1999 3480

¹ RS 172.042.110

² RS 211.112.1

II

¹ Nuovo tenore dell'allegato 1

² Modifica degli allegati 2-4

III

Modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 2 dicembre 1996³ sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

³ Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, può essere riscossa una tassa di 125 franchi per rapporto a favore dei Cantoni per la stesura di rapporti d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio.

IV.

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Joseph
Deiss

La cancelliera della Confederazione,
Annemarie Huber-Hotz

³ RS 141.21

Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile

Fr.

I Divulgazione e accertamento di dati dello stato civile

L'emolumento comprende

.....dello stato civile.

1	Documenti su un modulo svizzero o internazionale	
1.1	Documenti tratti dalla banca dati centrale Infostar (tranne n. 1.2)	25
1.2	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	100
1.3 – 1.5 abrogati		
2	Attestazioni e certificati nonché altre informazioni scritte figuranti nei registri	30
2.1 – 2.3 abrogati		
3.	Copie di iscrizioni figuranti nei registri attuali	
3.2	Abrogato	
5	Certificato di famiglia	
5.1	Rilascio del primo esemplare nel contesto del matrimonio; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo	30
5.2	Verifica ed eventuale aggiornamento di un certificato di famiglia, effettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro	25
6.1	Abrogato	
6.2	Collaborazione alla consultazione dei registri attuali (cfr. art. 92 OSC) su domanda dell'assoggettato, che non consista in una verifica del buon svolgimento della consultazione, per mezz'ora	50
6.3	Accertamento dello stato civile, per persona	25

		Fr.
6.4	Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)	
7.1	Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio	60
7.2	abrogato	
11.6	Ricevimento e trasmissione della domanda d'autorizzazione di cambiamento del cognome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 CC, se questa è presentata dopo la conclusione della procedura preparatoria del matrimonio	20
12.1	Celebrazione del matrimonio durante gli orari normali previsti a tal fine	50
12.2	Celebrazione del matrimonio fuori degli orari normali previsti a tal fine	100
13	Concerne soltanto la versione tedesca	35
15	Concerne soltanto la versione tedesca	30–150
18	Concerne soltanto la versione tedesca	2
21	Concerne soltanto la versione tedesca	
24	Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	50

Allegato 2
(art. 4 lett. b)

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile

N. 1, 2.1, 2.2, 3, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 8.8 e 8.8.1

Fr.

<i>1</i>	<i>Divulgazione di dati dello stato civile</i>	
	Esame delle domande d'autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, di consultare i registri attuali dello stato civile, di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all'originale di documenti giustificativi	20–200
<i>2.1</i>	<i>Abrogato</i>	
		20–200
<i>2.2</i>	Ricevimento di dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all'estero (art. 14 OSC ⁴)	50
<i>3</i>	<i>Abrogato</i>	
<i>8.6</i>	Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	60–80
<i>8.7</i>	Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC	
<i>8.7.1</i>	Emolumento di base (dispendio di tempo fino a un'ora di lavoro nonché informazioni e consulenza del richiedente)	120
<i>8.7.2</i>	Supplemento per ogni ulteriore mezz'ora	60–80
<i>8.8</i>	Accertamento dello stato civile nel contesto di una naturalizzazione	50
<i>8.8.1</i>	Supplemento in caso di onere lavorativo straordinario	30–150

⁴ RS 211.112.1

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero

N. 1, 1.1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 e 5

Fr.

1 Trasmissione di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizzazione di documenti che vanno comunicati d'ufficio al fine di essere registrati nella banca dati centrale Infostar se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresentanza. Le spese risultanti dall'intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

1.1 Abrogato

2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l'ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

4.1 Matrimonio previsto in Svizzera

60

Ricevimento della domanda d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata individualmente o in comune dai fidanzati; sono compresi l'informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale.

4.2 Matrimonio previsto all'estero

60

Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misura in cui la rappresentanza riceva dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC)

4.3 Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione del matrimonio, per mezz'ora

75

	Fr.
5. Ricevimento e trasmissione di una domanda concernente informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC nonché cooperazione nell'accertamento delle generalità richieste, per mezz'ora	75

Allegato 4⁵
(art. 4 lett. d)

Emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile

N. 1, 1.1, 3.3, 3.4, 4, 4.1-4.4, 5 e 8

		Fr.
<i>1</i>	<i>Documenti di stato civile svizzeri</i>	
1.1	Ordinazione e trasmissione di documenti, per ciascun ufficio dello stato civile al quale l'ordinazione deve essere indirizzata	25
3.3	Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio in Svizzera	15
3.4	Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri sullo stato civile	15
<i>4</i>	<i>Estratto di registri tenuti da rappresentanze svizzere all'estero, o loro duplicati, rilasciato su modulo svizzero o internazionale</i>	25
4.1 – 4.4	Abrogati	
5.	Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	60–80
8.	Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)	

⁵ Aggiornato giusta l'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS **814.902.2**).